

LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 1999, N. 5**Norme in materia di ordinamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato, turismo e
agricoltura di Trento e di Bolzano^{1 2 3}****Art. 1 (Attribuzioni e compiti dei consigli camerali in materia di organizzazione e di personale)**

1. I Consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura⁴ nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, definiscono, previo esame con le organizzazioni sindacali del personale camerale, i principi fondamentali dell'organizzazione, le strutture organizzative, le modalità di preposizione alle medesime, la dotazione organica complessiva, nell'ambito della dotazione complessiva le dotazioni organiche per le singole qualifiche.

2. Le materie demandate dalla legge regionale a regolamenti sono disciplinate con provvedimento dei Consigli camerali, sentite le rappresentanze sindacali del rispettivo personale camerale.

Art. 2 (Inquadramento di personale comandato)

1. Il personale di ruolo dipendente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai Consigli delle medesime Province e dalla Regione o da altri enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso le Camere di commercio in posizione di comando, può previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza essere inquadrato, a domanda, nel ruolo unico del personale camerale, secondo le modalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22.

Art. 3⁵ (Finanziamento delle camere)

1. Al fine di assicurare alle Camere di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Trento e di Bolzano⁶ i necessari mezzi finanziari per l'espletamento delle funzioni amministrative, la Regione Trentino-Alto Adige interviene con un finanziamento annuale.

2. Tale finanziamento è previsto nella misura del 20 per cento dell'ammontare del diritto camerale accertato nell'esercizio precedente. Per i finanziamenti da erogarsi a decorrere dall'anno 2016, la misura è fissata al 30 per cento dell'ammontare del diritto camerale accertato nell'anno 2015, al 33 per cento dell'ammontare accertato nell'anno 2016 e al 40 per cento dell'ammontare accertato negli anni 2017 e seguenti. In ogni caso il finanziamento regionale non può superare il 20 per cento dell'importo del diritto camerale accertato nel 2014.⁷

2-bis. In luogo di quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il finanziamento annuale per la Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di

¹ In B.U. 17 agosto 1999, n. 37.

² Sono abrogate le norme della presente legge regionale incompatibili con quanto disposto dall'articolo 13 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. Si veda anche il comma 10 per la decorrenza dell'applicazione di tale disposizione.

³ La denominazione della "Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano" è sostituita dalla seguente: "Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano". La denominazione della "Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento" è sostituita dalla seguente: "Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Trento". Nella normativa regionale ovunque ricorrano le espressioni "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" o "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" con riferimento alle camere di Bolzano e di Trento, queste espressioni sono sostituite rispettivamente con "Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura" e "Camere di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura". (Si veda l'art. 7 della l.r. 24 luglio 2024, n. 2).

⁴ Si veda la nota n. 3.

⁵ Articolo dapprima abrogato dall'art. 11, comma 1 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8 (Legge finanziaria) e, successivamente, reintrodotta dall'art. 4, comma 1, della l.r. 8 luglio 2013, n. 4.

⁶ Si veda la nota n. 3.

⁷ Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) della l.r. 12 dicembre 2014, n. 12 (Legge finanziaria).

Trento⁸ è fissato nella misura del 75 per cento dell'ammontare del diritto camerale accertato nell'esercizio precedente. In ogni caso il finanziamento regionale non può superare il 31,90 per cento dell'importo del diritto camerale accertato nel 2014.⁹

3. A favore della Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano¹⁰ tale finanziamento è aumentato del 30 per cento del diritto camerale accertato nell'esercizio precedente, per fronteggiare le maggior spese derivanti dall'osservanza delle disposizioni in materia di bilinguismo. Per i finanziamenti da erogarsi a decorrere dall'anno 2016, il finanziamento, anziché del 30, è aumentato del 46 per cento del diritto camerale accertato nell'anno 2015, del 50 per cento del diritto camerale accertato nell'anno 2016 e del 60 per cento del diritto camerale accertato negli anni 2017 e seguenti. In ogni caso il finanziamento regionale non può superare il 30 per cento dell'importo del diritto camerale accertato nel 2014.¹¹

3-bis. Le Province sono autorizzate ad integrare i finanziamenti di cui al presente articolo attraverso l'utilizzo di una quota delle risorse recate dal fondo di cui all'articolo 13 della Legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 per particolari iniziative e progetti realizzati dalle Camere di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura.^{12 13}

Art. 4 (Contabilità delle camere)

1. (*omissis*)¹⁴

Art. 5 (Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, è previsto un onere complessivo di lire 4.465.800.000 di cui lire 2.220.800.000 a favore della Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Trento¹⁵ e lire 2.245.000.000 a favore della Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano¹⁶.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, è previsto un onere di lire 3.367.500.000.

3. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 7.833.300.000 gravante sull'esercizio 1999 si provvede per lire 4.465.800.000 mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio e per lire 3.367.500.000 mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto nel capitolo 2300 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio.

4. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante "Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione".

⁸ Si veda la nota n. 3.

⁹ Comma inserito dall'art. 7, comma 1 della l.r. 1 agosto 2019, n. 3.

¹⁰ Si veda la nota n. 3.

¹¹ Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) della l.r. 12 dicembre 2014, n. 12 (Legge finanziaria).

¹² Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1 della l.r. 21 dicembre 2004, n. 5 (Legge finanziaria).

¹³ Si veda la nota n. 3.

¹⁴ Sostituisce l'art. 23 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

¹⁵ Si veda la nota n. 3.

¹⁶ Si veda la nota n. 3.